



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttiva UFSC

N. 10.25.06.01 del 6 giugno 2025 (Stato: 16 marzo 2026)

Ricezione del riconoscimento di un figlio secondo il diritto tedesco

Direttiva dell'Ufficio federale dello stato civile
fondata sull'articolo 84 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)

Indice

1	Contesto	3
2	Ricezione del riconoscimento di un figlio secondo il diritto straniero	3
3	Indicazione della possibilità del riconoscimento secondo il diritto straniero	4
4	Riconoscimento secondo il diritto tedesco nel rispetto degli aspetti formali del diritto svizzero	4
5	Conferma del riconoscimento e del consenso della madre da parte dell'ufficio dello stato civile	5
6	Comunicazione alla rappresentanza tedesca	5
7	Emolumenti	6
8	Nessuna ricezione successiva del consenso della madre	6
9	Riconoscimenti effettuati secondo altri ordinamenti giuridici	6
10	Entrata in vigore	6

1 Contesto

Per i cittadini tedeschi con domicilio in Svizzera sussiste attualmente il problema che il riconoscimento di un figlio ricevuto da un ufficio di stato civile svizzero secondo l'articolo 260ss CC non esplica effetti giuridici in Germania poiché il diritto tedesco esige il **consenso della madre** (§ 1595 del codice civile tedesco [BGB]) e anche per considerare valido un riconoscimento effettuato secondo il diritto straniero (art. 23 EGBGB; per maggiori dettagli, consultare le spiegazioni sul sito Internet dell'ambasciata tedesca: [Vaterschaftsanerkennung - Auswärtiges Amt \[diplo.de\]](https://www.vaterschaftsanerkennung-auswaertigesamt.diplo.de)). Questo problema viene oggi risolto della trasmissione all'ambasciata tedesca, dopo il riconoscimento del figlio presso l'Ufficio dello stato civile svizzero, di **una dichiarazione di consenso della madre**, a condizione che essa possiede la cittadinanza tedesca o di uno stato che esige altresì il consenso della madre. Questa procedura comporta tuttavia un notevole aumento del compito e costi aggiuntivi per tutte le parti coinvolte.

2 Ricezione del riconoscimento di un figlio secondo il diritto straniero

L'**art. 72 cpv. 1 LDIP** prevede che il riconoscimento in Svizzera può avvenire giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore, e non solo giusta il diritto svizzero. Se le condizioni sono soddisfatte, ciò permette **all'ufficio dello stato civile svizzero** di ricevere il riconoscimento di un figlio **secondo il diritto tedesco**, cosicché anche la madre può dare il suo consenso.

Con riferimento alla suddetta disposizione, i genitori possono validamente riconoscere un figlio secondo il diritto tedesco se **il padre e/o la madre** sono cittadini tedeschi, a prescindere da eventuali altre loro cittadinanze. In applicazione del principio del *favor recognitionis*, conformemente all'art. 72 cpv. 1 LDIP il riconoscimento è valido se è ammesso anche solo da un unico ordinamento giuridico *alternativamente* applicabile¹. Nel presente contesto, la limitazione a un unico diritto applicabile non ha luogo, cosicché non è né necessario né opportuno basarsi sulla cittadinanza effettiva. L'art. 23 cpv. 2 LDIP non è quindi applicabile².

La dottrina interpreta in modi molto diversi l'art. 72, cpv.1 LDIP. I diversi autori sono tuttavia concordi nel ritenere che tale disposizione permetta di agevolare il riconoscimento all'estero ricevendo il consenso della madre in virtù del diritto tedesco, come inteso dalla presente direttiva³.

In virtù delle disposizioni legali, è possibile che un ufficio dello stato civile svizzero richiede l'applicazione del diritto tedesco. La presente direttiva mira a chiarire le questioni che un ufficiale di stato civile svizzero si potrebbe porre in occasione di un tale riconoscimento secondo il diritto tedesco.

¹ Cfr. BSK-SCHWANDER, Art. 72 N 11; ZK-SIEHR, Art. 72 N 11, entrambi con ulteriori rinvii.

² La dottrina è in parte contraddittoria quando postula l'applicazione dell'art. 23 cpv. 1 LDIP, ma allo stesso tempo evoca un'applicazione alternativa dei diritti menzionati all'art. 72 cpv. 1 LDIP che consente di fare prevalere il principio del *favor recognitionis*.

³ Ad es. ZK-SIEHR/MARKUS, Art. 72 N 22; CHK-HERZIG/GÖKSU, Art. 72 N 4; CR-BUCHER, Art. 72 N 7; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6^a ed., Basilea 2022, Art. 72 N 7 « [...] il n'y a aucune raison de ne pas faire figurer ce consentement dans l'acte de reconnaissance dressé en Suisse ».

3 Indicazione della possibilità del riconoscimento secondo il diritto straniero

L'ufficiale dello stato civile che in occasione della ricezione di un riconoscimento di un figlio constata che la madre e/o il padre sono cittadini tedeschi, **può rendere attente le persone presenti sulla possibilità di effettuare il riconoscimento secondo il diritto tedesco**, così da evitare eventuali problemi per la documentazione successiva della filiazione in Germania o un'incertezza giuridica nella valutazione dei rapporti di filiazione. Va tuttavia notato che non sussiste alcun obbligo di informazione da parte degli ufficiali dello stato civile. E sotto la sola responsabilità delle persone presenti di chiedere, in aggiunta alla dichiarazione del padre, il consenso della madre sia fatto secondo il diritto tedesco. Se l'ufficiale dello stato civile manca di menzionare tale possibilità, non risulta alcuna responsabilità.

4 Riconoscimento secondo il diritto tedesco nel rispetto degli aspetti formali del diritto svizzero

Conformemente all'art. 72 cpv. 2 LDIP, la *forma del riconoscimento* in Svizzera è regolata dal diritto svizzero, anche se il riconoscimento è effettuato in linea di principio dal diritto straniero.

Nel caso di un riconoscimento secondo il diritto tedesco vanno osservate le condizioni seguenti:

- Sia l'autore del riconoscimento sia la madre che acconsente devono rilasciare le loro dichiarazioni **di persona** presso l'ufficio dello stato civile (art. 11 cpv. 5 OSC; un'eccezione è prevista al comma 6).
- Il riconoscimento crea un rapporto di filiazione con l'autore del riconoscimento i cui effetti sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio (art. 82 e 83 LDIP). L'Ufficio dello stato civile svizzero deve dunque informare l'autore del riconoscimento e la madre che acconsente sugli effetti del riconoscimento **secondo il diritto svizzero**.
- In caso di ulteriori domande delle persone interessate sulle conseguenze giuridiche di un riconoscimento e di un consenso secondo il diritto tedesco si può rinviare alla pagina del sito Internet dell'ambasciata tedesca [Vaterschaftsanerkennung - Auswärtiges Amt \(diplo.de\)](https://www.diplo.de).
- La dichiarazione di riconoscimento dal padre è ricevuta conformemente alla procedura di riconoscimento di un figlio secondo il diritto svizzero (art. 72 cpv. 2 LDIP). Il consenso della madre al riconoscimento è dato firmando il **medesimo modulo** sul quale l'autore del riconoscimento ha sottoscritto la sua dichiarazione. Infostar offre la possibilità di generare un modulo di riconoscimento sul quale la madre può dichiarare il suo consenso e sul quale viene indicato che il riconoscimento del figlio è effettuato secondo il diritto straniero (form. 5.0.1.1).
- In Infostar, il riconoscimento del figlio è documentato nel medesimo modo che sia effettuato secondo il diritto svizzero. Nelle **informazioni aggiuntive** occorre indicare che il riconoscimento è stato effettuato secondo il diritto tedesco e che la madre ha dato il suo consenso.
- Insieme al riconoscimento, i genitori possono rilasciare una **dichiarazione concernente l'autorità parentale** (art. 298a cpv. 4 CC; art. 11b OSC); la forma e il contenuto della dichiarazione è regolata esclusivamente dal diritto svizzero.

- Lo stesso vale per un'eventuale **convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi** secondo l'art. 52^{fbis} cpv. 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 11b OSC).
- Non è infine possibile effettuare, in virtù dell'art. 72 cpv. 1 LDIP, **un riconoscimento secondo il § 1599 cpv. 2 BGB**. Questa disposizione ammette il riconoscimento del figlio di una madre coniugata se il figlio nasce dopo una domanda di divorzio e se il riconoscimento avviene entro un anno dalla data in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato. Ciò presuppone inoltre il consenso del coniuge della madre al momento della nascita. In un siffatto caso, il diritto svizzero non ammette il riconoscimento poiché il figlio ha già un padre. Se un terzo intende diventare il padre occorre dapprima contestare giudizialmente e sciogliere il rapporto di filiazione (art. 256 CC). Il rinvio al diritto straniero nell'art. 72 cpv. 1 LDIP si riferisce esclusivamente alla **creazione del rapporto di filiazione tramite riconoscimento** e non allo scioglimento di un'esistente filiazione. Secondo l'interpretazione svizzera, si tratta di due atti giuridici separati; la contestazione del rapporto di filiazione deve essere trattata separatamente e è soggetta al diritto della dimora abituale del figlio, conformemente all'art. 68 LDIP. Gli altri ordinamenti giuridici elencati nell'art. 72 cpv. 1 LDIP non sono applicabili allo scioglimento della filiazione.

5 Conferma del riconoscimento e del consenso della madre da parte dell'ufficio dello stato civile

Il riconoscimento della filiazione è confermato con il modello «Estratto dell'atto di riconoscimento» secondo la [Convenzione n. 34 CIEC](#). Il consenso della madre può essere attestato nell'apposito campo (9-8-2/3-4-2).

Su richiesta, l'ufficio dello stato civile rilascia ai genitori una **conferma** soggetta ad emolumento secondo cui il riconoscimento è stato effettuato secondo il diritto tedesco e la madre vi ha espressamente acconsentito.

6 Comunicazione alla rappresentanza tedesca

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania sull'abolizione della legalizzazione, lo scambio di atti dello stato civile e il rilascio di certificati di capacità al matrimonio [RS 0.211.112.413.6], la rappresentanza tedesca deve essere informata del riconoscimento se il bambino riconosciuto possiede la cittadinanza tedesca (ciò vale anche per i cittadini con doppia cittadinanza). Sia il riconoscimento prima della nascita che quello dopo la nascita vengono comunicati alla rappresentanza tedesca immediatamente da parte dell'autorità che ha ricevuto il riconoscimento, mediante l'«*Estratto dell'atto di riconoscimento*» in applicazione della Convenzione CIEC n. 34. Sul modulo 2+ «*Estratto dell'atto di riconoscimento – Consenso della madre in base alla legge straniera*», la casella corrispondente è selezionata se il riconoscimento è stato effettuato secondo il diritto tedesco.

7 Emolumenti

Al riconoscimento del figlio secondo un diritto straniero sono applicabili i medesimi emolumenti riscossi per il riconoscimento secondo il diritto svizzero (in particolare conformemente all'allegato 1 n. 5, OESC). In mancanza di una specifica posizione nell'OESC, per il ricevimento del consenso della madre non può essere riscosso alcun emolumento supplementare.

Gli emolumenti per il rilascio di documenti dello stato civile, di altri atti e di ulteriori prestazioni dell'ufficio dello stato civile sono riscossi conformemente alle regole generali (allegato 1 n. 1.1 OESC), ad esempio se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2 OESC) oppure per l'esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal diritto straniero (allegato 1 n. 14 OESC).

8 Nessuna ricezione successiva del consenso della madre

Se il riconoscimento è stato effettuato secondo il diritto svizzero e quindi senza il consenso della madre, quest'ultimo non può essere chiesto in un secondo tempo all'ufficio dello stato civile svizzero. Non è neanche possibile rifare il riconoscimento, questa volta con il consenso della madre, dato che il figlio ha ormai già un padre legale in seguito al primo riconoscimento. In questo caso il mancante consenso della madre deve, come finora, essere rilasciato presso un'autorità tedesca competente secondo il diritto tedesco.

9 Riconoscimenti effettuati secondo altri ordinamenti giuridici

La presente direttiva concerne unicamente la **ricezione di riconoscimenti dei figli effettuati secondo il diritto tedesco**. Questa restrizione a questo unico ordinamento giuridico straniero si giustifica per il fatto che – a quanto risulta – quello tedesco è il solo diritto che, oltre a esigere il consenso della madre per il riconoscimento di un figlio secondo il diritto materiale interno (§ 1595 cpv. 1 BGB), non considera neppure validi i riconoscimenti dei figli effettuati senza il consenso della madre in virtù del diritto straniero. Il diritto internazionale privato tedesco si differenzia quindi da quelli di altri paesi che, pur esigendo nel proprio diritto il consenso della madre, non lo ritengono una condizione per considerare validi e documentare successiva i riconoscimenti effettuati all'estero. Pertanto, dal punto di vista delle autorità dello stato civile svizzere la necessità di ottenere e documentare il consenso della madre sussiste al momento soltanto per i cittadini tedeschi.

Un ufficiale dello stato civile che in virtù dell'art. 72 cpv. 1 LDIP intende effettuare un riconoscimento di un figlio secondo un diritto straniero diverso da quello tedesco deve previamente contattare l'autorità di vigilanza cantonale per chiarire le eventuali domande. L'UFSC rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

10 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il **1°luglio 2025**.

Ufficio federale dello stato civile UFSC

David Rüetschi